XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GNECCHI, FERRANTI, BERNARDINI, RAMPI, CODURELLI, GATTI

Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il personale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti

Presentata il 18 maggio 2011

Onorevoli Colleghi! – La situazione di sovraffollamento negli istituti di prevenzione e di pena è sempre più insostenibile. Il numero dei detenuti è in costante aumento e ciò produce gravi conseguenze sulla gestione quotidiana delle strutture carcerarie. Sono 173 i detenuti morti nell'anno 2010, di questi 66 per suicidio. L'insostenibilità della situazione colpisce in modo particolare i detenuti, ma è scontato che tali condizioni si ripercuotono anche sull'operatività del personale civile che opera nelle carceri. Con la presente proposta di legge s'intende quindi affrontare il potenziamento del personale civile, e in particolare degli psicologi esperti ai sensi dell'articolo 80 della legge n. 354 del 1975 – circa 380 in tutto il

territorio nazionale – che prestano servizio negli istituti da trenta anni con una presenza media di 30 ore mensili, progressivamente ridotta e insufficiente a fronte delle esigenze di osservazione (legge n. 354 del 1975), del trattamento inteso come riabilitazione e sostegno (circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – DAP n. 0181045-2007 sull'accoglienza), e della valutazione sulla pericolosità (articoli 4-bis e 14-bis della legge n. 354 del 1975; circolare DAP n. 3619/6069 del 2009).

I detenuti devono essere sottoposti a colloquio psicologico di primo ingresso entro dodici ore dall'entrata nell'istituto. Gli psicologi penitenziari rispondono penalmente in caso di atti di auto o etero lesionismo che avvengano entro le prime dodici ore. È chiara a tutti la diversità di una problematica patologica, anche se importante, di un paziente in una normale seduta psicoterapeutica privata, rispetto a una problematica psicologica poco o molto rilevante nell'ambito carcerario, dopo aver commesso un reato – anche grave, come un omicidio – ed essere inserito in un regime detentivo, privato quindi della libertà.

Gli esperti dell'osservazione e trattamento hanno quindi un ruolo particolarmente rilevante negli istituti di prevenzione e di pena, che è quello che attribuisce loro l'articolo 13 della legge n. 354 del 1975, nel quadro dell'osservazione multi-professionale della personalità, funzione che è strettamente penitenziaria.

Questa funzione riguarda il coinvolgimento nell'assistenza delle molte situazioni di disagio personale che si manifestano in carcere e di cui sono spia i tentativi di suicidio e i suicidi consumati, che presentano dimensioni preoccupanti. Sotto questo profilo, si richiede agli esperti una funzione psicoterapica, che, anche se esercitata in situazioni carcerarie, li avvicina all'area sanitaria. Affidare tale funzione all'area psichiatrica può non essere pertinente perché manca una patologia psichiatrica, mentre sembra adeguato l'apporto dello psicologo, che interviene su un disagio, su una difficoltà nel sostenere l'impatto del carcere da parte di soggetti con una personalità fragile, difficile o disturbata.

La doppia funzione indicata fa degli esperti dell'osservazione e trattamento delle figure essenziali, la cui presenza in carcere è non solo quantitativamente insufficiente, ma anche qualitativamente inadeguata a causa della previsione di semplici rapporti libero-professionali con monte-ore mensili molto modesti rispetto alle esigenze.

Di qui la necessità di istituire un ruolo organico degli psicologi esperti, ruolo che deve assicurare una consistenza determinata sulla dimensione dell'impegno, nonché uno sviluppo di carriera.

Nella copertura dell'organico sembra inevitabile utilizzare chi svolge attualmente e da tempo lo stesso lavoro con rapporto libero-professionale e che si è ormai formato a un lavoro che presenta aspetti di specificità molto rilevanti sia per quanto riguarda l'attività di osservazione e di trattamento, sia per quanto riguarda il sostegno al disagio psichico da carcerazione. È una formazione professionale già acquisita durante il lavoro svolto e che è quindi opportuno valorizzare e non disperdere.

Si deve dare atto che sono sorti, negli anni, vari servizi, vicini, ma diversi da quelli degli esperti dell'osservazione e trattamento, sempre a carico dell'amministrazione penitenziaria e sempre soggetti alle stesse regole retributive e normative applicate agli esperti dell'osservazione e del trattamento. Si parla dei « servizi nuovi giunti », istituiti nelle carceri maggiori per identificare il rischio di auto o di etero aggressività nei soggetti che entravano in carcere. Si ricordano anche i servizi per le tossicodipendenze, che avrebbero dovuto agire da collegamento fra il servizio sanitario interno e il servizio per le tossicodipendenze del territorio.

Un limite di questi vari servizi, non sempre coperti economicamente e quindi offerti con notevole discontinuità, è stata la scarsità di collegamento e d'interazione.

È necessario, quindi, che le varie risorse che devono operare in un istituto per i fini indicati, comprese quelle dei servizi sanitari del territorio, siano strettamente collegate. In funzione di questo si prevede che vi sia una presa in carico, che si può definire psicologica, documentata attraverso un'apposita cartella, che raccolga tutti gli interventi e le valutazioni relativi alle singole persone, così da assicurare l'interazione attualmente mancante, prevedendo le modalità dei rapporti fra gli operatori e i soggetti competenti delle altre aree.

Si prevedono, in fine, disposizioni per la copertura urgente dell'organico, attraverso l'assunzione dei professionisti attualmente convenzionati con l'amministrazione penitenziaria. XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

- « ART. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). 1. Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale.
- 2. Per l'attività di osservazione e trattamento è istituita un'apposita area alla quale sono assegnati, con rapporto organico con l'amministrazione penitenziaria, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è istituito il ruolo organico degli esperti dell'osservazione e trattamento, determinato per i diversi istituti di prevenzione e di pena in ragione di un esperto ogni cento, o frazione di cento, detenuti e internati. Nel ruolo organico sono anche previsti i vari livelli di carriera fino a quelli dirigenziali.
- 4. Nell'area di cui al comma 2 sono inseriti i servizi già esistenti e comunque denominati, le cui attività sono svolte da esperti in psicologia o in altra materia con rapporto libero-professionale con l'amministrazione penitenziaria.
- 5. Il servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento opera d'intesa con gli operatori delle altre aree nel quadro del coordinamento svolto dalla direzione dell'istituto di prevenzione e di pena. In particolare, il servizio coadiuva gli operatori dell'area educativa nel gruppo di osservazione e trattamento, svolgendo le attività di propria competenza.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 6. Il servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento coopera con tutti i servizi dell'istituto di prevenzione e di pena che svolgono attività di assistenza e cura dei detenuti e degli internati, compresi quelli appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Tale cooperazione è realizzata attraverso la presa in carico di ogni detenuto e internato all'arrivo nell'istituto e sviluppando tutti gli interventi successivi. È redatta un'apposita cartella, che è tenuta dal servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento.
- 7. Il responsabile operativo dell'area di cui al comma 2 e dirigente della stessa, organizza e coordina l'attività degli esperti dell'osservazione e trattamento. La direzione dell'area è assegnata tenendo presente il livello di carriera dei singoli esperti e, nel caso in cui non sia utilizzabile tale criterio, il livello dell'anzianità di servizio, compreso anche il periodo di attività con rapporto libero-professionale con l'amministrazione penitenziaria.
- 8. Alla copertura dei posti in organico del ruolo degli esperti dell'osservazione e trattamento, si provvede inizialmente, a loro richiesta, con gli esperti operanti negli istituti di prevenzione e di pena con rapporto libero-professionale, tenuto conto dei periodi di servizio prestati e previa positiva valutazione del servizio stesso. Il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria provvede agli atti necessari per lo svolgimento della procedura di assunzione in via d'urgenza, secondo i tempi, la progressione e i criteri definiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, all'esito della procedura, provvede all'assunzione ».



16PDT.0048900